



Sentenza n. 51/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario, relatore

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. 23284 del registro di Segreteria, sul conto
giudiziale 33999 reso dall'agente contabile Reges Spa addetto alle riscossioni in
favore del Comune di Reggio Calabria – Esercizio Finanziario 2014.

FATTO

1. Con la relazione n. 159/2022 del 21/7/2022, il Magistrato Istruttore ha
rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 33999 del Concessionario per
la riscossione del Comune di Reggio Calabria – Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.)
esercizio finanziario 2014.

La relazione faceva presente la necessità, ai fini della verifica della regolarità della gestione, di acquisire una serie di documenti mancanti e mai inviati, nonostante le richieste e i solleciti compiuti in sede di istruttoria. Concludeva, quindi, per l'impossibilità di procedere alla revisione del conto, chiedendo al Collegio l'adozione dei provvedimenti collegiali ritenuti necessari.

2. L'agente contabile si è costituito in giudizio con memoria del 20 ottobre 2022,

con patrocinio dell'Avv. Roberta D'Apolito, sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione del conto (*rectius*: estinzione del giudizio di conto).

Affermava la difesa che il Comune di Reggio Calabria in data 31 luglio 2015 avrebbe provveduto a trasmettere a mezzo raccomandata a/r i conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti tra i quali il conto n. 4785 del 30 gennaio 2015 della società mista RE.GE.S. S.p.A. incaricata del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, relativa al conto di gestione anno 2014. La predetta raccomandata era stata acquisita dalla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria - Catanzaro in data 21 agosto 2015. Da tanto sarebbe derivata l'intervenuta estinzione del giudizio di conto ai sensi dell'art. 150 CGC.

Precisava poi la difesa che Hermes è frutto di un'importante operazione di fusione e trasformazione che ha comportato una riorganizzazione societaria e, ancorché in un'ottica di massima collaborazione, rappresentava notevoli difficoltà nel reperire la documentazione richiesta in sede istruttoria.

Quanto alla contestata mancata redazione del conto sul modello previsto dalla normativa, osservava che esso era idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione.

Nel merito, argomentava ampiamente in ordine alla regolarità del conto e controdeduceva in ordine alla contestata mancata indicazione nelle rendicontazioni mensili delle riscossioni per cassa relative a "Patrimonio edilizio gestione straordinaria" e alle voci "Varie nuovo regolamento H20", "Diritti di presa spese di contratto" e "Taglio strada-cauzione uso cantiere".

Effettuava, quindi, nuova produzione documentale.

3. In esito all'udienza del 9 novembre 2022 sono state rese la sentenza non

definitiva n. 1/2023 e l'ordinanza n. 7/2023.

Con il primo dei due provvedimenti il Collegio ha rigettato l'eccezione di estinzione del conto giudiziale, dichiarando pertanto il conto non estinto.

Con l'ordinanza n. 7/2023, preso atto delle lacune documentali che permanevano, nonostante il deposito del contabile, disponeva doversi procedere a mezzo della Guardia di Finanza, tramite accesso diretto, all'acquisizione della documentazione meglio specificata in ordinanza, rinviando per il prosieguo all'udienza del 16.5.2023.

4. All'udienza del 16.5.2023 il Collegio, preso atto della copiosa mole della documentazione reperita dalla Guardia di Finanza, considerato il numero e il volume delle riscossioni da verificare (per un importo totale di € 23.321.873,17) e rilevata l'esigenza di ricostruire la gestione dell'agente contabile per ciascuna singola tipologia di tributo, anche al fine di verificare la corretta applicazione degli aggi, ha rimesso gli atti al Magistrato Istruttore ai fini del completamento dell'istruttoria e affinché predisponesse una relazione integrativa, rinviando per il prosieguo all'udienza del 13/12/2023.

All'udienza del 13/12/2023 il Collegio, vista l'Istanza del Magistrato Istruttore di rinvio della trattazione per esigenze di completamento dell'istruttoria, sentite le parti che non si sono opposte, con ordinanza a verbale ha rinviato la trattazione del giudizio all'udienza del 12/6/2024.

5. Con relazione integrativa del 22 maggio 2024, il Magistrato istruttore ha rassegnato le proprie conclusioni sul conto.

L'Istruttore ha in primo luogo premesso l'irregolare rappresentazione della gestione. Si è ribadito quanto già rappresentato nella prima relazione di irregolarità, ossia l'anomala compilazione del conto rispetto ai modelli previsti

dalla normativa, essendo il conto costituito da dodici prospetti mensili riportanti, per ogni tipologia di tributo: (i) nella colonna “estremi riscossione”, l’importo riscosso per versamenti su conto corrente postale e l’importo complessivo cumulativo per tutti i tributi del riscossioni effettuati per cassa; (ii) nella sezione “versamenti in tesoreria” gli importi versati al Comune senza indicazione di data né riferimento alle connesse reversali di incasso, e (ii) nella sezione “spettanze trattenute” le somme trattenute in compensazione per corrispettivi, iva e rivalsa spese.

La relazione ha rilevato come le riscossioni si riferissero più tributi (servizio idrico integrato, imposta comunale sulla pubblicità, imposta sulle pubbliche affissioni, entrate da gestione del patrimonio, sanzioni amministrative, tarsu e tosap), con applicazione di aggi e compensi differenziati, rendicontati al netto dei rimborsi effettuati e delle spese trattenute.

È altresì emerso dall’istruttoria che quanto riportato nei prospetti includesse anche quota parte delle entrate confluite direttamente sul conto di tesoreria del Comune, pur non quantificandole nel dettaglio.

L’istruttore ha riscontrato, inoltre, una certa confusione nella rappresentazione delle gestioni, rilevando – a riprova di tale circostanza – come in sede di giudizio l’agente contabile avesse dovuto depositare una relazione tecnica di parte con la quale il consulente aveva rielaborato dei “prospetti di riconciliazione” finalizzati a spiegare e giustificare le singole voci del conto.

La relazione ha dato atto di tutti gli ulteriori elementi di confusione, e ha concluso nel senso che in generale il conto non rappresenta la gestione nella sua interezza.

La relazione ha, poi, compiutamente ricostruito le riscossioni e le spettanze trattenute ed ha rilevato criticità sui corrispettivi relativi all’aggio sulle riscossioni

confluite in tesoreria a mezzo modello F24.

L'Istruttore ha concluso che, in relazione alle riscossioni confluite direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, non rientranti nell'applicazione dell'aggio, sono stati fatturati e portati in compensazione compensi non dovuti con un'applicazione dell'aggio dell'1,9% per complessivi € 27.021,71 oltre Iva al 22% pari a € 5.944,77.

La relazione ha altresì rilevato criticità anche sui corrispettivi relativi all'aggio sui rimborsi, rilevando non fatturati al Comune aggi già riscossi per complessivi € 7103,92 oltre Iva 22% pari a € 1562,86.

Sono state rilevate criticità sui corrispettivi relativi all'aggio sulle riscossioni per € 523,78 oltre Iva 22% pari a € 115,17.

Si è quindi concluso nei seguenti termini:

“1. In via pregiudiziale, l'irregolarità/improcedibilità del conto, posta l'inidoneità del conto a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (art. 140, comma 2, c.g.c.);

2. Mancato riversamento di riscossioni per complessivi € 52.035,14;

3. Inclusione nella base imponibile delle “Competenze riscossione TARES” della quota di maggiorazione di competenza dello Stato prevista dall'art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, e non confluita nella tesoreria del Comune, per complessivi € 1.422.195,41, con fatturazione e compensazione di compensi per complessivi € 27.021, 71, oltre iva (22%) di € 5.944,77;

4. Mancata emissione delle note di credito per aggi già riscossi e relativi ai rimborsi effettuati per complessivi € 7.103,92, oltre iva (22%) di € 1.562,86:

5. Doppia fatturazione degli aggi sulle riscossioni, per € 523,78, oltre iva (22%) di € 115.17”.

6. All'udienza del 12 giugno 2024 il Collegio, in accoglimento di un'istanza dell'agente contabile, ha concesso termine a difesa per replicare alla relazione

integrativa del Magistrato Istruttore, rinviando all'udienza del 15 gennaio 2025.

In vista della nuova udienza il contabile ha quindi depositato memoria difensiva, argomentando in ordine alla regolarità del conto e allegando dettagliata relazione tecnica di parte.

7. All'udienza del 15 gennaio 2025 per l'agente contabile è comparsa l'Avvocato Maria Lina Cossari, per delega del difensore costituito Avvocato Roberta D'Apolito. Nessuno è comparso per l'Amministrazione. Per l'ufficio di Procura è invece comparso il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Federica Pallone.

Data per letta la relazione del Giudice relatore, Primo Ref. Sabrina Facciorusso, le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come anticipato in narrativa, il Magistrato Istruttore ha rimesso il conto al Collegio tanto per profili di irregolarità formale, quanto per presunti ammanchi derivanti anche da agi trattenuti e non dovuti.

2. Preliminarmente, non può accogliersi l'eccezione della difesa secondo cui REGES (oggi HERMES) non sarebbe qualificabile come concessionario per la riscossione, avendo *“sempre svolto una attività di carattere endoprocedimentale per il Comune di Reggio Calabria avente ad oggetto la riscossione delle entrate di natura tributaria e patrimoniale”*.

Ai fini della legittimazione passiva al giudizio di conto non occorre un formale provvedimento di concessione di servizio, essendo sufficiente che il soggetto (persona fisica o giuridica) abbia avuto maneggio di pubblico denaro.

Infatti, ai sensi dell'art. 178 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sono

agenti contabili, tra gli altri *“gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa”* e comunque *“tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro”*.

Dunque, Reges è correttamente qualificata dal Magistrato Istruttore come agente contabile concessionario della riscossione.

3. Sotto il profilo formale, non può che convenirsi con l'Istruttore circa l'inidoneità del conto a rappresentare la gestione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il conto non rappresenta la gestione nella sua interezza, tanto è vero che è stato necessario svolgere una complessa istruttoria ai fini della ricostruzione dei fatti di gestione, ivi incluse due relazioni tecniche di parte atte a spiegare voci del conto non altrimenti intelleggibili.

3. Sul piano sostanziale, la memoria depositata da Hermes in data 19.12.2024 e la relazione tecnica allegata consentono di superare gran parte degli addebiti originariamente mossi, rideterminando – in *melius* per il contabile - l'ammanto originariamente quantificato.

In particolare, in vista dell'udienza del 15 gennaio 2025 sono stati prodotti degli estratti conto dei conti correnti postali a suo tempo acquisiti incompleti (69675163 – Tarsu gestione ordinaria; 69675270 – tarsu gestione straordinaria, 69675601 . Servizio idrico integrato, 69675957- Patrimonio edilizio gestione ordinaria, 69676583 – sanzioni amministrative gestione ordinaria, conto 69676690 – Cosap gestione ordinaria – straordinaria, conto 69676641 – Sanzioni amministrative – riscossione coattiva, 69676740 Cosap Riscossione coattiva).

La revisione delle riscossioni, verificate sulla base degli estratti conto non prodotti

se non in sede di memorie e di perizia, rimuove in gran parte le contestazioni di ammanco.

In seguito alla nuova verifica della documentazione, alla luce della relazione tecnica di parte, e in parziale accoglimento della stessa, deve concludersi che permangono le seguenti criticità:

- 1) mancata rendicontazione di riscossioni di ruoli Equitalia per € 359,92
- 2) mancata rendicontazione di riscossioni TARSU per € 372,00.

con un ammanco quantificabile in € 731,92.

4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'irregolarità del conto per inidoneità dello stesso a rappresentare adeguatamente la gestione.

Quanto all'ammanco, l'importo originariamente contestato dall'Istruttore deve essere rideterminato, alla luce delle difese di parte e considerazioni svolte, in € 731,92.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame

- dichiara irregolare il conto

- condanna l'agente contabile al pagamento di € 731,92 a favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.

Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Pres. Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 13/03/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23284		
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 159/2022	FOGLIO	IMPORTO
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 147/2022	9	€ 144,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
ORIGINALE SENTENZA N. 112023	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 7/2023	12	€ 192,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 39/2023	6	€ 96,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA MAGISTRATO	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA MAGISTRATO	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA	18	€ 288,00
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 213,18
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DICONSÌ EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/96	TOTALE	€ 1.474,95
	Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo <i>Firmato digitalmente</i>	€ 13,78



Ordinanza n. 44/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

ORDINANZA

Nel giudizio n. **23284**, per istanza di correzione materiale di sentenza relativa al conto giudiziale n. 33999 reso dal concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria, Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), per l'esercizio 2014;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025, udito il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo; nessuno è comparso per l'Amministrazione e per l'Agente contabile.

PREMESSO IN FATTO

1. In data 1.4.2025 la Procura regionale depositava istanza di correzione di errore materiale relativa al giudizio di conto iscritto al n.23284 del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 33999 reso dal concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria, Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), per l'esercizio 2014.

La Procura riferiva che con sentenza n. 51/2025, depositata in

segreteria in data 13.03.2025, veniva dichiarata l'irregolarità del conto e condannato l'agente contabile al pagamento dell'ammanco accertato; tuttavia, per mero errore materiale, a pag. 8 veniva indicata quale amministrazione beneficiaria la Città Metropolitana di Reggio Calabria, anziché il Comune di Reggio Calabria, per come correttamente riportato nelle altre pagine della sentenza e risultante dagli atti.

Pertanto, ai sensi degli artt. 112 e 113 c.g.c. chiedeva, previa fissazione dell'udienza, la correzione dell'errore materiale.

2. Con memoria del 15.4.2025 il difensore della Hermes s.r.l. rappresentava di concordare con la richiesta di correzione dell'errore materiale della Procura e formulava istanza di passaggio in decisione della vertenza senza discussione.

3. Con nota del 27.4.2025 il Comune di Reggio Calabria rappresentava che la sentenza n. 51/2025 riportava la condanna al pagamento della somma di € 731,92 oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo, rilevando che dal corpo del titolo giudiziario non è possibile desumere il termine iniziale utile al calcolo degli interessi e chiedendo la rettifica del titolo in tal senso.

4. All'udienza del 14 maggio 2025 Il Pubblico Ministero si riportava all'atto introduttivo.

La causa veniva trattenuta in decisione.

VISTA

La richiesta di correzione di errore materiale della sentenza formulata dalla Procura regionale e la relativa memoria del 15.4.2025 con cui il difensore della Hermes s.r.l. rappresentava di concordare con la richiesta formulata

LETTA

la documentazione in atti

CONSIDERATO

- che, come rappresentato dalla Procura, sussiste ad un evidente errore nel dispositivo della sentenza rispetto al contenuto motivazionale della stessa.

In particolare, la sentenza fa sempre riferimento al Comune di Reggio Calabria, indicando espressamente che la società Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), nei cui confronti veniva attivato il giudizio, era concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria;

- che è di tutta evidenza il *lapsus calami* contenuto nel dispositivo, dovendosi leggere “Comune di Reggio Calabria” in luogo di “Città Metropolitana di Reggio Calabria” erroneamente ivi indicato;

RITENUTO

necessario procedere alla correzione della sentenza nei termini anzidetti con la presente ordinanza in accoglimento delle richieste delle parti.

RITENUTO ALTRESI’

privo di rilievo ai fini della presente ordinanza la richiesta irrituale del Comune di Reggio Calabria di rettifica della sentenza in ordine al termine iniziale utile al calcolo degli interessi, considerato che tale richiesta non è stata formulata nelle forme propria del procedimento di correzione di errore materiale – ove la si debba intendere in tal senso – e, comunque, essa atterrebbe all’interpretazione della sentenza o al merito della decisione, impugnabile con i mezzi ordinari giudiziari, e non oggetto del presente procedimento che ha natura sostanzialmente amministrativa, con i relativi riflessi anche sulla necessaria mancanza di liquidazione spese (Cass. SS.UU. sentenza n. 29432/2024).

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23284** del Registro di Segreteria:

- accoglie l’istanza indicata in epigrafe e, per l’effetto, dispone la correzione della sentenza n. 51/2025 nella parte del dispositivo in cui è stato erroneamente riportato “Città Metropolitana di Reggio Calabria”, sostituendo tale beneficiario con la corretta indicazione “Comune di Reggio Calabria”.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.

Il Presidente

Domenico Guzzi

